



Istituto Comprensivo "Don Milani"
Via Cambray Digny, 3 – 50136 Firenze

☎ tel.055690743

e-mail: info@icdonmilani.gov.it fiic85100n@istruzione.it fiic85100n@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdonmilani.edu.it

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

A.S. 2023-2024

- 1.PREMESSA pag.3
2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO pag.3
 - 2.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA pag.8
 - 2.2 LE RESPONSABILITÀ pag.10
 - 2.3 PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO pag.12
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA pag.13
 - 3.1 PREVENZIONE UNIVERSALE pag.13
 - 3.2 PREVENZIONE SELETTIVA pag.13
 - 3.3 PREVENZIONE INDICATA pag.13
4. PERCHÉ INTERVENIRE? pag.14
 - 4.1 CREAZIONE DEL TEAM DELL'EMERGENZA pag.14
5. PROCEDURA NEI CASI DI BULLISMO pag.15
 - 5.1 LA SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE pag.15
 - 5.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDITA pag.16
 - 5.3 GESTIONE DEL CASO pag.17

4. Allegati:

1-VADEMECUM PER LA SICUREZZA IN RETE (a cura di "Generazioni connesseSafer Internet Centre);

2-LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO MIUR 2015

3-LEGGE N. 71- CYBERBULLISMO

4-LA SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

5-LA SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA

1.Premessa

Il presente protocollo si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli studenti coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito della nostra istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fine ultimo del nostro istituto è quello di creare una cultura che sostenga una alleanza comune contro ogni forma di violenza.

2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Si configura come fenomeno sociale estremamente complesso, riconducibile sia alla condotta dei singoli che di quella del gruppo dei pari quando sono presenti le seguenti caratteristiche:

-Asimmetria di potere: squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce

-Ripetizione nel tempo: i comportamenti aggressivi sono ripetuti nel tempo e non isolati

-Intenzionalità: l'aggressività del bullo è pro-attiva e intenzionale, non reattiva.

Esistono due forme di bullismo:

- Bullismo diretto, in cui sono evidenti le prepotenze fisiche e/o verbale,

- Bullismo indiretto, in cui il bullo (e l'eventuale gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendo dal gruppo dei pari (da feste, luoghi di divertimento).

Ci sono varie tipologie di bullismo:

-Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

-Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.

-Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Il bullismo, inoltre, può essere legato a caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia, la disabilità, l'aspetto fisico e l'orientamento sessuale.



VITTIMIZZAZIONE CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

Difficoltà
scolastiche e
relazionali

Problemi
internalizzanti

Problemi
psicosomatici

Depressione

Rischio
suicidio

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

(Tofi & Farrington, 2011)

CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

Problemi
esternalizzanti

Disturbi della
condotta e
antisociali

Disturbi
psicotici

Problemi in età
adulta (lavoro)

Depressione

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

(Tofi & Farrington, 2011)

Il cyberbullismo

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo può essere:

-scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati sui siti, social network, o tramite telefono.

-Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web, social network.

Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.

Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso agli account e-mail, ai social network.

È caratterizzato da alcuni elementi:

- Squilibrio di potere: il mezzo elettronico non necessita di forza fisica o della sopraffazione psicologica della vittima; nel mondo virtuale lo sbilanciamento di potere è determinato dalla maggiore competenza nell'uso delle nuove tecnologie.
- Anonimato: l'aggressore sfrutta l'anonimato per attaccare direttamente la vittima verso la quale non è più necessaria la ripetizione nel tempo, poiché l'effetto valanga, offerto dalle nuove tecnologie, può scatenare potenziali danni alle vittime anche senza la sua reiterazione nel tempo .
- De-responsabilizzazione (attraverso la rete non si comprende il confine tra lecito e illecito)
- Senza spazio e senza tempo (spesso la vittima subisce gli attacchi in momenti diversi della giornata, anche quando è difficile chiedere aiuto)
- Permanenza nel tempo (molti messaggi o immagini rimangono nel tempo, al di là di ogni volontà).




CYBERVITTIMIZZAZIONE CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE



(Bauman, Toowey, Walker, 2013); (Sourander, Brunstein-Klomek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen, et. al., 2010)

CONSEGUENZE A BREVE TERMINE



CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

(Bauman, Toowey, Walker, 2013; Sourander, Brunstein-Klomek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen, et. al., 2010)

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; -l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

2.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

PREMESSA

Secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- L'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

LA NUOVA LEGGE

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

6 • Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte

di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

2.2 LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

2.3 PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS). Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari. Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari. DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

3.1-Prevenzione Universale: rivolta a tutti (ragazzi, insegnanti, personale non docente e genitori) ed è indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento.



I DESTINATARI DELLA PREVENZIONE UNIVERSALE NELLA SCUOLA



3.2-Prevenzione Selettiva: è rivolta a sottogruppi a rischio e prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi.

3.3-Prevenzione Indicata: per alunni e alunne che presentano specifiche problematiche. Questo tipo di prevenzione comporta degli interventi individualizzati.

La prevenzione indicata include la creazione di un **protocollo d'emergenza** ossia di una procedura da seguire una volta che pensiamo si possa essere verificato un episodio di bullismo e cyberbullismo in modo da non sottovalutare nessuna situazione, gestire al meglio il caso e fornire supporto a studenti e studentesse coinvolti.

4. PERCHÉ INTERVENIRE?

EMERGENZA: perché intervenire?




4.1 CREAZIONE DEL TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

Le figure che faranno parte del team di gestione dell'emergenza sono:

- Dirigente Scolastico (Antonella Bambacaro)
- Vicario del Dirigente Scolastico (Teresa Giofrè)
- Referente del bullismo e cyberbullismo Scuola primaria (Ins. Chiara Banchini-Plesso Pilati)
- Insegnanti con competenze trasversali (Ins. Marini-Plesso Nuccio e Ins. Somigli-Plesso Don Milani)

5 PROCEDURA NEI CASI DI BULLISMO

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



5.1 LA SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di:

- accogliere la segnalazione di tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter prendere in carico la situazione
- fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

-attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo

Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna della scuola: vittima, genitori, testimoni, docenti personale Ata.

La scheda di prima segnalazione ivi allegato al protocollo, deve essere compilata ed è reperibile in forma cartacea, in ogni plesso dell'istituto comprensivo Don Milani presso la stanza del personale Ata.

Tale scheda deve essere inviata al seguente indirizzo mail :
c.banchini@icdonmilani.edu.it. (Email Referente primaria)

La referente sul bullismo provvederà ad inoltrare la scheda di segnalazione al team.

Valutazione della segnalazione:

Tale valutazione avviene analizzando l'evento, i comportamenti denunciati, mediante colloqui individuali con le persone coinvolte al fine di definire gli eventi, identificare la tipologia di evento e la gravità del caso per determinare i passi successivi ovvero le Azioni di INTERVENTO.

Devono essere intervistati: chi ha consegnato la prima segnalazione, la vittima, i compagni, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori, il/i bullo/i.

Tempi: entro pochi giorni dalla ricezione della segnalazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

La valutazione del caso è a cura dal Team formato dal Dirigente Scolastico, vicario del Dirigente scolastico, Referente Bullismo Primaria, dalle insegnanti con competenze trasversali individuate in ogni plesso.

5.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte.

La valutazione Approfondita è condotta dal team per l'emergenza della scuola, e ha lo scopo di capire bene la tipologia e la gravità della situazione così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva. La valutazione dovrà includere tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

LA SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA E' IVI ALLEGATA AL PROTOCOLLO.

5.3 GESTIONE DEL CASO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.



DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Livelli di Gravità

IL **Codice verde** prevede:

interventi educativi in classe al fine di affrontare la situazione che deve essere monitorata nel tempo. Deve essere svolto dall'insegnante di classe.

interventi individuali mirati al fine di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo ed aumentare la consapevolezza di rischi e pericoli per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi. Devono essere svolti dallo Psicologo della scuola o dall'Insegnante con competenze trasversali.

Codice giallo: (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione) prevede:

interventi educativi in classe svolti dall'insegnante diretti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia

-Sensibilizzazione della classe sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi, aumentando così l'empatia di gruppo e individuale verso la vittima.

- Intervento coordinato dalla Psicologo dell'Istituto e/o da professionisti esterni coinvolgendo bullo/ vittima.

Informare e coinvolgere anche la famiglia dei soggetti coinvolti Bullo / vittima.

Codice rosso: (livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione), dovranno essere utilizzati interventi di emergenza in tempi brevi:

- approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnate;

- coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team per l'emergenza;

- supporto intensivo per la vittima;

- intervento dello psicologo sui bulli;

- Supporto intensivo a lungo termine e di rete (Accesso ai servizi del territorio, per esempio Asl o consultori di riferimento, attraverso il Dirigente Scolastico, Team Docenti/Consiglio di classe e famiglia)



DALLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ ALLA SCELTA DELL'INTERVENTO



5.5 MONITORAGGIO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento. Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti. Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo. Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.